



DI MEO Antonello  
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta  
ROBERTO Maria

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al Mare (CH)  
Corso Federico II, 58 - 67100 L'Aquila  
Via Amicis, 69 - 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232  
Fax 085 4408553  
[info@studiodimeo.net](mailto:info@studiodimeo.net)  
[www.studiodimeo.net](http://www.studiodimeo.net)

**Nuovo DPCM**

*Gentile cliente,*

il nuovo DPCM, in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, non presenta significative differenze rispetto ai precedenti decreti, ad eccezione delle seguenti novità:

- previsione delle c.d. “zone bianche”: le Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive (inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti), all'interno delle quali cessano di applicarsi le misure previste per le “zone gialle”;
- limite delle ore 18 per il servizio di asporto presso i bar (codici ATECO 56.3 e 47.25);
- conferma delle visite a parenti e amici introdotte per la prima volta nel DPCM di Natale. Nel testo vigente le visite sono consentite entro i limiti territoriali imposti dal colore delle Regioni (comunale per le arancioni e regionale per le gialle);
- riapertura dei musei e dei luoghi della cultura in zona gialla. La riapertura è consentita dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Quanto alle **aree gialle**, le regole sostanzialmente restano quelle in vigore prima di quelle specificatamente introdotte per il periodo delle festività: coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00, e al di fuori di tali orari spostamenti liberi all'interno della Regione. Una novità riguarda però gli spostamenti tra Regioni “gialle”, che secondo le norme previgenti erano consentiti, e che invece ora restano comunque vietati dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021 (salvo le consuete motivazioni di urgenza, salute o necessità lavorative).

In zona gialla restano chiusi i parchi tematici e di divertimento, palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali. Sempre chiusi anche i centri culturali, sociali e ricreativi, nonché sale gioco e scommesse (ed in generale i giochi, anche se ubicati in altri locali). Altresì restano

ancora fermi teatri, cinema, sale da concerto, discoteche e sale da ballo e sono sempre sospesi anche i convegni in presenza ed in generale gli eventi (es. fiere).

Rappresenta una novità, invece, in area gialla, la possibilità concessa di riaprire i musei, ma solo dal lunedì al venerdì e non nelle giornate festive e prefestive, il tutto nel rispetto del contingentamento degli ingressi.

L'attesa riapertura degli impianti sciistici, invece, è stata invece rinviata al 15 febbraio (e legittimamente vi è da chiedersi se mai saranno riaperti per questa stagione invernale).

Ricordiamo che in area gialla resta aperto il commercio al dettaglio, ma viene riproposta la chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive. Nell'ambito di tali strutture, nelle giornate festive e prefestive, potranno comunque restare aperti una serie di esercizi: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti di vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. In tale area, inoltre, restano aperti i servizi alla persona, mentre la ristorazione è consentita ma con orario limitato, dalle 5.00 e fino alle 18.00 (max 4 persone al tavolo salvo che si tratti di soggetti tutti conviventi); l'asporto resta consentito fino alle 22.00, con divieto di consumazione in prossimità degli esercizi, ma vi è la novità dello stop all'asporto alle 18.00 che tuttavia, attenzione, non riguarda tutta la "ristorazione", bensì solo le attività identificate da codice ATECO prevalente 56.3 e 47.25. La consegna a domicilio, invece, resta consentita e libera da vincoli di orario.

Per quanto riguarda le **aree arancioni**, di particolare interesse visto che sono diventate moltissime le Regioni rientranti in questa previsione, è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza. Lo spostamento verso una sola abitazione privata è consentito, nel solo ambito comunale, una volta al giorno dalle 5.00 alle 22.00, per un massimo di 2 persone più figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti gli spostamenti sono autorizzati anche fuori dal confine comunale, nel raggio di 30 km, ma non verso il capoluogo di provincia.

In zona arancione la ristorazione è totalmente sospesa, fermo restando quanto sopra evidenziato in riferimento alla zona gialla per quanto riguarda asporto e consegna a domicilio. Pertanto, l'asporto è possibile fino alle 22.00, salvo che per le attività con attività prevalente ATECO 56.3 e 47.25, che dovranno interrompere l'asporto prima, ovvero alle ore 18.00. Resta sempre la possibilità della consegna a domicilio, senza limiti di orario.

Altra particolarità che riguarda la zona arancione è che i musei, riaperti nei giorni feriali in area gialla, dovranno invece restare chiusi; in conclusione,

all'annunciata riapertura dei musei corrisponde in realtà un ben poco di fatto, alla luce della "colorazione" dell'Italia.

Infine, in area arancione commercio al dettaglio è consentito, ferma restando la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi come da previsioni dell'area gialla e con le medesime eccezioni, così come restano consentiti anche i servizi alla persona.

Come sempre, le **aree rosse** sono quelle soggette alle maggiori restrizioni. In queste zone è vietato muoversi anche all'interno dei Comuni (salvo le consuete esigenze di salute, lavoro e necessità, cui si aggiungono gli spostamenti necessari ai fini della frequenza scolastica).

Vale anche in zona rossa la regola dello spostamento consentito per massimo 2 persone più figli inferiori a 14 anni, o disabili/non autosufficienti, e la deroga parziale per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti già richiamata con riferimento all'area arancione.

Per quanto riguarda le attività, in area rossa la ristorazione è sospesa e valgono le medesime regole previste per la ristorazione in area arancione, ma sono inoltre sospesi anche il commercio al dettaglio ed i servizi alla persona non essenziali. Quindi, in area rossa i negozi dovranno nuovamente abbassare le serrande, salvo quelli elencati all'[allegato 23](#) al DPCM (alimentari, ecc.), così come dovranno fermarsi i servizi alla persona, quali le estetiste, con l'eccezione delle attività elencate all'[allegato 24](#). Si evidenzia che l'elenco delle cd. attività essenziali di commercio e di servizi alla persona, ovvero quelle attività che sono esentate dall'obbligo di chiusura in zona rossa, non presenta novità rispetto al recente passato. Ovviamente, anche in area rossa i musei dovranno restare chiusi.

Lo studio

